

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT



REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Prot. n. 3816/Gab.

Aosta, li 13/10/1980

AMMINISTRAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA	
Assessorato Agricoltura e Foreste	
14. OTT 1980	
Prot. N. 5312	Div.
Dir. I	Est. Faca.

All'Assessorato
dell'Agricoltura e Foreste
- Servizi forestali -

S E D E

OGGETTO: Utilizzazione delle strade interpoderali con automezzi
delle guide dell'U.V.G.A.M.

In merito all'interpretazione dell'art. 2 della legge regionale
1° aprile 1977, n. 18, si fà presente quanto segue.

Si ribadisce che l'espletamento dell'attività dell'alpinismo e
dell'escursionismo in sè e di per sè non trovano esenzioni dal divieto
in argomento.

Il 2° comma della succitata legge consente però la circolazione
ed il parcheggio dei veicoli a motore a tutti coloro che abbiano necessi-
tà di accedere alle strade in questione anche per ragioni di lavoro o
servizio.

Ora è innegabile che per la Guida Alpina l'esercizio delle pro-
prie funzioni al servizio del pubblico deve considerarsi lavoro, per cui
si ritiene che le Guide Alpine, ma non già i clienti, possano circolare
e parcheggiare con i veicoli a motore su dette strade: il motivo "lavo-
ro" dovrà ovviamente essere documentato e comprovato eventualmente con u-
na dichiarazione del Presidente dell'U.V.G.A.M.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

- Mario Anbrione -